

REGOLAMENTO per l'AMMINISTRAZIONE della CARRIERA degli STUDENTI
emanato con D.R. n. 302 del 31.5.2012 e modificato con D.R. n. 435 del 30.7.2012

Titolo 1	3
NORME GENERALI	3
Art. 1.....	3
Ambito di applicazione	3
Titolo 2.....	3
ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO.....	3
Art. 2.....	3
Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico	3
Art. 3.....	4
Accesso ai corsi di laurea magistrale.....	4
Art. 4.....	4
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (anche a ciclo unico) ad accesso programmato.....	4
Art. 5.....	5
Iscrizioni a corsi post laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari, dottorati di ricerca e altri corsi previsti dal R.D.A.....	5
Art. 6.....	5
Iscrizioni ad anni successivi al primo	5
Art. 7.....	5
Iscrizione ai corsi singoli	5
Art. 8.....	5
Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia	5
Art. 9.....	6
Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale.....	6
Art. 10.....	6
Servizi di didattica on line e in teleconferenza	6
Titolo 3.....	6
STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI	6
Art. 11.....	6
Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.....	6
Art. 12.....	6
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero	6
Art. 13.....	6
Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.....	6
Titolo 4.....	7
CARRIERA DELLO STUDENTE E MODIFICAZIONI DEL SUO STATUS.....	7
Art. 14.....	7
Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi.....	7
Art. 15.....	7
Prova finale e conseguimento dei titoli di studio	7
Art. 16.....	7
Trasferimento ad altro ateneo.....	7
Art. 17.....	8
Passaggio di corso di studio	8
Art. 18.....	8
Trasferimento da altro ateneo.....	8
Art. 19.....	8
Sospensione degli studi	8
Art. 20.....	9
Interruzione degli studi.....	9
Art. 21.....	9
Decadenza	9
Art. 22.....	9
Rinuncia agli studi	9
Titolo 5.....	10
TASSE, CONTRIBUTI E RIMBORSI	10
Art. 23.....	10

Tasse e contributi	10
Art. 24	10
Rimborsi	10
Titolo 6	11
ESONERI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO	11
Art. 25	11
Tipologie di esoneri	11
Art. 26	11
Esonero per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio E.R.S.U.	11
Art. 27	11
Esonero per studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ex L. 104/1992	11
Art. 27 bis	11
Esonero per interruzione degli studi per infermità gravi e prolungate	11
Art. 28	11
Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità	11
Art. 29	11
Esonero per studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano	11
Art. 30	11
Esonero per gli allievi della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi"	11
Art. 31	12
Esonero per il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Macerata	12
Art. 32	12
Esonero per merito e/o condizioni economiche	12
Art. 33	12
Esonero per studenti disabili con invalidità compresa tra il 55% e il 66%	12
Art. 34	12
Esonero per gli studenti che abbiano fratelli o sorelle iscritti ad un Ateneo marchigiano	12
Art. 35	12
Esonero per il personale in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali	12
Art. 36	12
Condizioni di esonero per gli studenti stranieri	12
Art. 37	13
Altre forme di sostegno	13
Art. 38	13
Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere	13
Titolo 7	13
DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE	13
Art. 39	13
Documenti di riconoscimento e credenziali	13
Art. 40	13
Certificazioni e titoli	13
Art. 41	14
Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi	14
Titolo 8	14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 42	14
Entrata in vigore	14
Art. 43	14
Modifiche al Regolamento	14
Art. 44	14
Norma Finale	14

Titolo 1

NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il “Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti” definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università degli Studi di Macerata, quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, nonché le regole che disciplinano le tasse, i contributi, i rimborsi e gli esoneri, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e della legislazione nazionale. I contenuti di questo regolamento, unitamente alle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione, gestione delle carriere, tasse, contributi, rimborsi ed esoneri sono rese note annualmente nella “Guida amministrativa dello studente” predisposta dalla competente struttura amministrativa e pubblicata sul sito web di Ateneo di norma entro il 30 giugno di ogni anno. Le informazioni didattiche (corsi di studio, piani di studio, insegnamenti, ecc.), sono definite annualmente nel Manifesto annuale degli studi (inserito nella “Guida”) e nelle guide predisposte dai Dipartimenti.
2. Il Regolamento, nel rispetto del principio di trasparenza, rappresenta lo strumento per fornire una informativa esaustiva agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i corsi di laurea (ante riforma, triennali, specialistica/magistrale) attivati nell'Università degli Studi di Macerata. Esse si applicano altresì, se compatibili con la specifica normativa e con quanto previsto negli appositi bandi, ai corsi di laurea e di laurea magistrale in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi a numero chiuso/programmato, ai corsi post lauream e agli altri corsi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Titolo 2

ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 2

Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. I requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, consultabili nel sito web d'Ateneo e negli specifici siti web dei Dipartimenti e dei Corsi di studio.
2. Per immatricolarsi ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero occorre la preventiva verifica della preparazione iniziale dello studente e dell'adeguatezza ai prerequisiti di base fissati dal corso di laurea prescelto.
3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, che possono consistere anche in prove di valutazione o colloqui, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva, l'immatricolazione non è pregiudicata, ma vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Lo studente immatricolato che non soddisfa gli obblighi formativi assegnatigli non può sostenere esami a partire dall'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 novembre “blocco amministrativo” della carriera: gli esami eventualmente sostenuti verranno annullati d'ufficio). Le competenti strutture didattiche effettuano le verifiche entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Le strutture didattiche supportano gli studenti cui è stato attribuito un debito formativo, offrendo idonei corsi di recupero della preparazione iniziale.
5. Per potersi immatricolare ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Macerata, anche in caso di abbreviazioni di carriera (secondo lauree, recupero di decadenza, ecc.) occorre presentare la relativa domanda nel periodo stabilito dal presente Regolamento per i corsi ad accesso libero e nel periodo indicato dai bandi di concorso per quelli ad accesso programmato.
6. Le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero si aprono, salvo diversa indicazione del Senato Accademico, il **1° agosto** e si concludono ordinariamente entro il **31 ottobre**. Dopo tale termine le immatricolazioni sono possibili fino al **31 dicembre** col pagamento di contributi di mora crescenti, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
7. L'immatricolazione avviene con procedura telematica secondo le modalità descritte nella Guida amministrativa dello studente e sul sito web d'Ateneo.
8. L'immatricolazione s'intende effettuata all'atto dell'avvenuto pagamento, nelle forme indicate nella Guida (bollettino MAV, carta di credito, ecc.), dell'importo dovuto indicato a conclusione della procedura telematica. La data di immatricolazione coincide con la data del pagamento.
9. L'immatricolazione si perfeziona con la presentazione della domanda di immatricolazione prodotta dal sistema informatico, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti richiesti, alla Segreteria studenti competente entro i termini di cui al comma 6. Il perfezionamento dell'immatricolazione permette allo studente l'ammissione agli esami di profitto, alle attività formative a qualunque titolo previste e la possibilità di effettuare atti di carriera. Le modalità di presentazione e di sottoscrizione della domanda, nonché la documentazione da allegare sono indicate nella Guida amministrativa dello studente.
10. Allo studente immatricolato sono rilasciati il libretto universitario e/o la tessera elettronica, le cui modalità di utilizzo sono descritte all'Art. 39 del presente Regolamento.
11. Lo studente autocertifica il titolo di studio di ammissione di cui è in possesso. L'Università acquisisce direttamente la conferma del titolo di studio dall'Istituto Superiore o dall'Università di provenienza che lo hanno rilasciato, anche servendosi delle apposite procedure informatizzate messe a disposizione dal Ministero.
12. Ai sensi della normativa vigente non è ammessa la contemporanea iscrizione a due o più corsi universitari tra quelli compresi nelle seguenti tipologie: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione presso Scuole, di master di I e II livello, di perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore e comportanti l'acquisizione di almeno di 60 CFU, attivati presso questo o altri Atenei, come pure presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
13. Fatto salvo il caso di iscrizione condizionata ad un corso di laurea magistrale di cui all'Art. 3 e purché il corso a cui ci si vuole iscrivere non preveda termini e condizioni perentori per il perfezionamento dell'iscrizione (ad es., una scuola di specializzazione, un corso “internazionale”), lo studente iscritto ad uno dei corsi per cui vige l'incompatibilità sopra citata è autorizzato ad effettuare una iscrizione condizionata ad altro corso appartenente alle tipologie prima elencate, nei termini previsti per l'iscrizione, purché egli sia in debito del solo esame finale, il primo e il secondo corso si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. Immediatamente dopo l'acquisizione del primo titolo, l'iscrizione al secondo corso deve essere perfezionata con il pagamento delle relative tasse, pena la decadenza dall'iscrizione stessa.

Art. 3

Accesso ai corsi di laurea magistrale

1. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale è subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificati con le modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale.
2. La verifica può non essere richiesta a coloro che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito.
3. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre presentare, con procedura telematica, apposita domanda di **pre-iscrizione** da consegnare o spedire entro il **31 ottobre**, in modo da permettere all'organo didattico competente di operare le necessarie valutazioni e verifiche.
4. In caso di esito positivo delle verifiche, lo studente potrà perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale entro e non oltre i termini indicati nella comunicazione sulla casella di posta elettronica istituzionale con cui gli sarà trasmesso il contenuto della delibera e indicate le condizioni per il perfezionamento dell'iscrizione, mediante il pagamento della prima rata delle tasse.
Salvo diversa e più restrittiva previsione del regolamento didattico del corso di studi, nel caso in cui il competente organo didattico abbia assegnato obblighi didattici aggiuntivi, lo studente potrà comunque perfezionare l'iscrizione, ma non potrà sostenere esami e conseguentemente acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale fino all'assolvimento degli obblighi didattici assegnatigli e alla verifica della personale preparazione ("blocco amministrativo" della carriera: gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio).
5. Le iscrizioni, anche condizionate da parte di laureandi, ai corsi di laurea magistrale ad "accesso diretto" (che si ha quando lo studente si trova nella condizione di poter accedere direttamente alla laurea magistrale prescelta, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di corso di studio) sono possibili negli stessi termini e condizioni previsti per le lauree triennali o magistrali a ciclo unico ad accesso libero.
6. Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale, che preveda di laurearsi entro l'ultimo appello dell'anno accademico di riferimento, può effettuare on line una "iscrizione condizionata" al corso di laurea magistrale di suo interesse. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale e dovrà pertanto provvedere a rinnovare l'iscrizione pagando, se dovute, le relative indennità di mora.
7. Lo studente iscritto sotto condizione non può acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale né ottenere certificazioni relativamente a tale iscrizione finché non abbia conseguito il titolo di primo livello, non abbia perfezionato l'iscrizione col pagamento della prima rata delle tasse.
8. Le domande di iscrizione condizionata rispettano le stesse procedure e tempistiche delle normali pre-iscrizioni o delle iscrizioni dirette presentate dai laureati, salvo verifica successiva del conseguimento della laurea triennale e dell'effettivo completamento del percorso triennale secondo il piano di studi presentato.
9. Lo studente che ha effettuato un'iscrizione condizionata è tenuto a perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale entro 30 giorni dal conseguimento del primo titolo, pagando la prima rata delle tasse.
10. Non è ammessa l'iscrizione condizionata a corsi di laurea magistrale a numero programmato e a quelli che espressamente non prevedono questa possibilità.

Art. 4.

Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (anche a ciclo unico) ad accesso programmato

1. L'iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione. L'iscrizione è disciplinata ai sensi della normativa vigente e, per quanto di competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le proposte delle strutture didattiche competenti.
Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del Ministro.
2. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con decreto rettorale. Nel bando di concorso devono essere almeno specificati:
 - a) numero dei posti disponibili;
 - b) scadenze e modalità di iscrizione alla selezione;
 - c) data e modalità di svolgimento della prova, ove prevista;
 - d) requisiti per l'accesso;
 - e) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
 - f) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
 - g) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
 - h) disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri;
 - i) responsabile del procedimento.
3. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dalla competente struttura didattica, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso (dal 30 novembre), dopodiché non potranno sostenere esami ("blocco amministrativo" della carriera: gli esami eventualmente sostenuti verranno annullati d'ufficio).
4. La domanda di iscrizione alla selezione è presentata per via telematica, da consegnare o spedire nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso. Può essere prevista la corresponsione di un contributo fissato nel bando di concorso, tramite forme di pagamento indicate (bollettino MAV scaricabile direttamente dal sito web, carta di credito, ecc.). Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro i termini stabiliti dal bando, pena l'esclusione.
5. Le Commissioni giudicatrici, costituite di norma da personale docente e ricercatore, sono responsabili dello svolgimento delle prove. Esse sono composte da un numero di membri sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure e comunque non inferiore a tre.
6. A seguito della selezione viene formulata una graduatoria che consenta la copertura di tutti i posti disponibili.
7. L'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica, obbligatoriamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria. La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini indicati viene considerata come rinuncia. I posti che si rendono disponibili vengono ricoperti per scorrimento della graduatoria.
8. Le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ad altre tipologie di corsi a numero programmato per cui si prevede, ai fini dell'iscrizione, una prova di ammissione obbligatoria.

Art. 5

Iscrizioni a corsi post laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari, dottorati di ricerca e altri corsi previsti dal R.D.A.

1. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, ai master universitari, ai dottorati di ricerca e agli altri corsi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo si fa rinvio ai bandi di ammissione, agli appositi regolamenti d'Ateneo e alla legislazione nazionale.

Art. 6

Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità sino al conseguimento del titolo di studio. La data di apertura del rinnovo delle iscrizioni è fissata, salvo diversa indicazione del Senato Accademico, al 1° agosto ed hanno termine il **31 ottobre** di ogni anno. Il rinnovo dell'iscrizione in corso o fuori corso oltre il suddetto termine comporta il pagamento di contributi di mora crescenti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il solo pagamento delle relative tasse e dei contributi attraverso una delle forme di pagamento previste (bollettino MAV, carta di credito, ecc.). La procedura si effettua interamente in modalità telematica; non è previsto l'invio di bollettini a domicilio. Il pagamento vale quindi come conferma di rinnovo iscrizione.

3. Lo studente che intenda verificare la correttezza della propria posizione amministrativa può farlo accedendo all'area personale della procedura on line di cui all'Art. 39 del presente Regolamento.

4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, al termine degli anni di iscrizione normale, non hanno acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo.

5. Gli studenti iscritti dal secondo anno fuori corso sono tenuti al versamento di tasse e contributi maggiorati, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico a cui sono iscritti non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico.

7. Nell'eventualità che, per qualunque motivo, il solo esame di laurea venga rinviato ad un appello successivo appartenente al nuovo anno accademico, lo studente, a condizione che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio esclusa la prova finale, potrà rinnovare l'iscrizione entro il **30 aprile**, pagando in unica rata l'importo forfetario stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per le domande presentate dopo il 30 aprile e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di laurea relativa alla sessione straordinaria del nuovo anno accademico è dovuto il pagamento di un contributo di mora nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Lo studente iscritto come "laureando" non può più sostenere prove o esami per nessuna attività didattica.

Art. 7

Iscrizione ai corsi singoli

1. Coloro che non sono studenti dell'Università di Macerata, indipendentemente dal titolo di studio posseduto ma comunque in possesso di un titolo idoneo per la frequenza di corsi universitari, hanno la possibilità di iscriversi a corsi singoli (o parti di essi, al fine di raggiungere un determinato numero di crediti di cui si sia in difetto) e di sostenere i relativi esami. Il Senato Accademico può fissare dei limiti ai CFU acquisibili annualmente con insegnamenti singoli.

2. L'iscrizione ai corsi singoli si effettua **dal 1 agosto al 30 novembre** e **dal 1 febbraio al 31 maggio**, secondo le modalità fissate nella Guida amministrativa dello studente, pagando il contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Per le iscrizioni effettuate al di fuori dei suddetti periodi è dovuto un contributo di mora nella misura fissata sempre dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'iscrizione a corsi singoli non attribuisce lo status di studente per quel che concerne il complesso dei diritti e dei doveri connessi a tale status.

4. Lo studente iscritto presso l'Università di Macerata non può chiedere il riconoscimento di eventuali esami e dei relativi crediti acquisiti al termine di corsi singoli frequentati presso altri Atenei per discipline già previste nel suo percorso formativo in questo Ateneo.

5. Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri verranno accolte previa verifica della sussistenza delle relative condizioni, secondo le vigenti disposizioni normative.

6. L'iscrizione al corso singolo ha validità solo per l'anno accademico di riferimento; pertanto il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro l'ultima sessione di esami del relativo anno accademico.

Art. 8

Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia

1. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia possono chiedere l'ammissione ad un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti.

2. I laureati che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione con abbreviazione ad un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi non contengano disposizioni diverse.

3. I Dipartimenti possono prevedere di esonerare dalla verifica della preparazione iniziale i laureati che abbiano conseguito negli studi pregressi risultati di elevato merito e che richiedano l'iscrizione a corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso libero.

4. L'immatricolazione avviene tramite la procedura telematica, nei termini previsti per le immatricolazioni e secondo le modalità indicate nella Guida dello studente e sul sito web d'Ateneo.

5. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente, il laureato presso altro Ateneo deve presentare autocertificazione con gli esami sostenuti, le votazioni, i crediti e i relativi settori scientifico-disciplinari, oltre alla documentazione richiesta per l'immatricolazione.

6. I Dipartimenti, per il tramite della propria Segreteria Studenti, deliberano sulla carriera pregressa, sull'anno di ammissione e sul riconoscimento dei crediti acquisiti. Il riconoscimento dei crediti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Acquisita la delibera, la Segreteria Studenti provvede a darne comunicazione all'interessato.

7. Salvo i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio per gli studenti in situazione di handicap, di cui al D.Lgs. n. 68/2012, il laureato che ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria riferite a esoneri o borse di studio.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché a coloro che chiedono abbreviazione di carriera a seguito di rinuncia agli studi, decadenza, ecc.

Art. 9

Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

1. L'Università degli Studi di Macerata individua due diverse tipologie di iscrizione:

- **studente a tempo pieno:** si iscrive prevedendo di sostenere il numero di esami presenti nel piano di studi senza alcuna limitazione. Paga in due rate l'importo completo di tasse e contributi e ha la possibilità di chiedere esoneri per condizioni economiche e per merito, come anche di partecipare all'assegnazione dei benefici E.R.S.U.;
 - **studente a tempo parziale:** si iscrive prevedendo di acquisire fino a 36 crediti nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività didattiche non tradizionali) ovvero – nel caso di corsi del vecchio ordinamento pre-riforma – di sostenere un numero massimo di tre esami annuali (compreso eventualmente l'esame di laurea) o sei semestrali (compresi – per il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale con specializzazione per il sostegno all'handicap – quelli relativi a tale specializzazione). Paga un importo ridotto di tasse e contributi indipendentemente dalle condizioni di merito ed economiche, ma non ha diritto ad ulteriori benefici.
2. Lo studente ha la possibilità di trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, presentando domanda in carta semplice entro il **31 gennaio**. Dopo tale data lo studente a tempo parziale che ritenesse di acquisire più crediti o di sostenere esami aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti deve versare importi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Servizi di didattica on line e in teleconferenza

1. Chi è regolarmente iscritto all'Università può usufruire di servizi e attività didattiche impartite anche on line o in videoconferenza limitatamente ad alcuni corsi di studio.
2. Per accedere all'ambiente didattico on line e disporre dei materiali didattici, è necessario risultare iscritti, cioè aver pagato le normali tasse di iscrizione al corso prescelto, in rapporto al livello di partecipazione previsto (tempo pieno o tempo parziale) e aver versato i contributi aggiuntivi dovuti per usufruire dei servizi didattici on line.
3. Per usufruire dei corsi in videoconferenza lo studente deve effettuare la normale iscrizione al corso, senza oneri aggiuntivi.

Titolo 3

STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI

Art. 11

Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

1. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo conseguito all'estero sono definite annualmente con apposita informativa, pubblicata sul sito web dell'Ateneo e sulla Guida amministrativa dello studente, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti stranieri alle diverse tipologie di corso di studio.
2. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dall'Ufficio competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
3. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni.
4. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti dei candidati. Il Rettore, con suo Decreto, fissa annualmente un contingente di posti riservato a questa tipologia di studenti, sentiti i Dipartimenti. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal Ministero competente.
5. I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente e nel rispetto delle norme e delle procedure fissate annualmente nella Guida amministrativa dello studente. Il titolo di studio straniero deve comunque rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente per i titoli stranieri.
6. La documentazione da presentare è indicata nella Guida amministrativa dello studente, ai sensi della normativa ministeriale di riferimento.
7. Per accedere alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello i candidati devono essere in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per l'accesso al corso prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'ammissione, e al superamento dei relativi esami di ammissione, ove previsti.
8. Per le iscrizioni ai master universitari dei cittadini non comunitari residenti all'estero non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, considerato che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario predefinito annualmente.

Art. 12

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può riconoscere un titolo di studio accademico straniero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
2. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente.
3. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale e il rilascio del titolo italiano corrispondente a seguito di regolare iscrizione e del pagamento del contributo per la pergamena di laurea, nelle misure fissate dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario si procede ad un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio.
4. L'equipollenza al titolo italiano, ai fini del conferimento del titolo, è dichiarata con decreto rettorale.
5. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare, presso la competente Segreteria Studenti ed entro i termini stabiliti annualmente per le immatricolazioni, la documentazione indicata nella Guida amministrativa dello studente.

Art. 13

Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale

1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca possono avere un pieno riconoscimento accademico come corrispondenti e/o sostitutive di analoghe o affini attività

presso il corso di studi a cui lo studente è iscritto. In base ai principi fissati dal Regolamento didattico di Ateneo, possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- la frequenza di corsi di insegnamento;
 - il superamento di esami di profitto;
 - le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di dottorato, secondo le determinazioni dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato.
2. Le modalità, i tempi e le procedure di partecipazione dei periodi di studio e/o di lavoro all'estero nonché di riconoscimento degli studi effettuati sono definiti annualmente dalla struttura dell'Ateneo che si occupa dei rapporti internazionali.

Titolo 4

CARRIERA DELLO STUDENTE E MODIFICAZIONI DEL SUO STATUS

Art. 14

Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi

1. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
2. Nei corsi di studio che prevedono la frequenza obbligatoria i docenti sono responsabili della verifica del rispetto dell'obbligo. Essi possono essere chiamati, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica alla competente Segreteria Studenti, i nominativi degli studenti ai quali è o non è riconosciuta l'attestazione della frequenza.
3. I medesimi Regolamenti, di cui al comma 1, possono prevedere che gli studenti si iscrivano preventivamente alle attività formative che intendono seguire nel corso dell'anno accademico. Ove l'iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di verifica.

Art. 15

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Sono ammessi all'esame di laurea quanti, in regola col pagamento delle tasse e dei contributi universitari, hanno terminato tutti gli esami di profitto, le prove di laboratorio, le idoneità, i seminari, gli stage e i tirocini, ovvero acquisito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio fino alla prova finale, almeno **15 giorni** prima della data fissata per l'esame finale.
2. Per essere ammesso a sostenere l'esame finale lo studente è tenuto:
 - ad assolvere presso l'Ufficio della competente Segreteria Studenti competente gli adempimenti di natura amministrativa, nei termini e nelle modalità indicati nel sito web del Dipartimento;
 - a versare il contributo per il rilascio del diploma originale di laurea, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme indicate;
 - ad ottemperare ai particolari obblighi di natura didattica eventualmente stabiliti dal Dipartimento di appartenenza (si veda, per questo, la Guida e/o il Regolamento della stessa struttura).
3. Nel caso in cui lo studente che abbia presentato domanda di laurea decida di rinviare l'esame finale, è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Ufficio competente delle Segreterie Studenti, informandosi anche sugli adempimenti necessari per laurearsi in una sessione successiva.
4. Ogni Dipartimento rende noti, con appositi avvisi pubblicati sul proprio sito web, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.
5. Il voto negli esami di laurea dei corsi del vecchio ordinamento e nelle prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica è attribuito dalle Commissioni di Laurea nominate dai Direttori dei Dipartimenti in base a tre elementi che concorrono ad un unico giudizio:
 - a) il calcolo della media dei voti riportati negli esami di profitto (fatta, dunque, eccezione per le prove idoneative e le altre attività che consentono l'acquisizione di crediti ma alle quali non sono attribuiti voti in trentesimi). La media è aritmetica, quando tutti gli esami presenti nel piano di studi hanno lo stesso "peso 1"; è ponderata, qualora gli esami presenti nel piano di studi abbiano pesi differenti (sistema crediti formativi universitari);
 - la media aritmetica semplice viene determinata sommando i voti in trentesimi degli esami e dividendo tale somma per il numero degli esami sostenuti;
 - il calcolo della media ponderata (MP) va effettuato assumendo come pesi i CFU assegnati a ciascuna attività per la quale è prevista una votazione in trentesimi, secondo la formula:
$$MP = \frac{\sum (\text{voto} \times \text{credito})}{\sum \text{crediti}}$$
 - b) la valutazione, da parte della Commissione, secondo criteri prefissati dai competenti organi didattici, della durata complessiva e della qualità della carriera, tenendo anche conto dell'eventuale presenza di lodi e di attività extra curriculari svolte (es.: superamento di esami liberi fuori piano, partecipazione a corsi di eccellenza, a progetti Erasmus, ecc.);
 - c) la valutazione dell'elaborato eventualmente presentato dallo studente e/o della sua discussione in sede di esame finale.
6. In occasione delle sedute di laurea, la competente Segreteria Studenti predispone per ogni laureando o diplomando una certificazione che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami.
7. Il verbale di laurea è firmato dalla Commissione; a conclusione di ogni seduta deve essere consegnato alla competente Segreteria Studenti unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato. Il Presidente della Commissione è responsabile dei verbali di esame finale.
8. Alla verbalizzazione dell'esame finale si può procedere per via telematica.
9. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

Art. 16

Trasferimento ad altro ateneo

1. Lo studente di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere il trasferimento verso altra Università entro il **30 settembre**, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. Oltre tale termine e comunque entro il **30 novembre**, il trasferimento comporta il rinnovo dell'iscrizione col pagamento della prima rata e, se dovuto, del contributo di mora, ma non della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Alla richiesta di trasferimento, che può essere presentata con procedura telematica, deve essere accompagnato il pagamento del contributo per trasferimento, fissato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate nella Guida amministrativa dello

studente. La domanda deve essere consegnata presso la competente Segreteria Studenti, unitamente ai documenti richiesti indicati nella Guida amministrativa dello studente e sul sito web di Ateneo.

3. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse di tutti gli anni di iscrizione.
4. La Segreteria Studenti, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello studente, trasmette il foglio di congedo all'ateneo presso il quale l'interessato ha chiesto di volersi trasferire.
5. Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Università degli Studi di Macerata nello stesso anno accademico. Il Rettore o suo delegato può accogliere la domanda di rientro prima di detto termine qualora ritenga che la stessa sia giustificata da gravi motivi.

Art. 17

Passaggio di corso di studio

1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, nei tempi stabiliti dal Senato accademico e comunque entro il **30 novembre**, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti.
2. Le strutture didattiche responsabili del corso di destinazione al quale lo studente intende trasferirsi deliberano circa il riconoscimento dei crediti conseguiti e indicano l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Allo studente che si trasferisce da un corso di studio ad un altro, la struttura didattica competente può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando, sulla base della carriera percorsa, ottenga il riconoscimento di crediti acquisiti nelle attività formative universitarie ed extrauniversitarie.
4. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio in vigore per l'anno di corso di ammissione. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
5. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti dei corsi di studio, sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello, sia in presenza di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali. Il mancato rispetto delle norme previste dal corso di studio di destinazione, annulla la richiesta di passaggio.
6. Lo studente, prima di richiedere il passaggio di corso, deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.
7. La richiesta di passaggio di corso, che può essere presentata con procedura telematica, si completa con la presentazione della domanda presso la Segreteria Studenti del corso di provenienza unitamente ai documenti richiesti, indicati nella Guida amministrativa dello studente e sul sito web d'Ateneo.
8. Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso. Accertato il superamento della selezione, gli interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso, entro i termini di scadenza stabiliti nel bando e a presentare contestuale domanda di passaggio secondo le modalità che gli saranno indicate.
9. A partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso, lo studente non può compiere alcun atto né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione che lo ammette al nuovo corso di studio.

Art. 18

Trasferimento da altro ateneo

1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Università degli Studi di Macerata entro il **30 novembre**, purché il relativo foglio di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera scolastica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso entro la stessa data.
2. Le disposizioni per i trasferimenti a corsi di studio a numero programmato sono disciplinate dai relativi bandi e dai Regolamenti dei Corsi di studio. Gli studenti che intendono trasferirsi ad un anno successivo al primo in un corso di studio a numero programmato, devono ottenere il nulla osta al trasferimento dal Dipartimento di destinazione. Tale nulla osta dovrà essere allegato alla domanda di immatricolazione.
3. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello e a ciclo unico, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.
4. Le richieste di ammissione a corsi di studio o ad anni disattivati, con ordinamenti precedenti, non saranno accolte, neanche in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
5. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio in vigore per l'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.
6. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato, gli studenti provenienti da un'altra università devono effettuare l'immatricolazione come trasferito da altro Ateneo con procedura telematica, entro le scadenze indicate e secondo le modalità descritte nella Guida amministrativa dello studente e sul sito web d'Ateneo. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema dovrà essere trasmessa alla competente Segreteria Studenti.
7. L'Ufficio di Segreteria Studenti provvede ad inviare alla struttura didattica competente la domanda di trasferimento, il foglio di congedo e altra documentazione eventualmente richiesta affinché questa possa deliberare sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione. Dopo aver ricevuto la delibera, la Segreteria Studenti provvede a darne comunicazione all'interessato.
8. Il trasferito è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione nella misura prevista, detratta – nel solo caso provengano da altra Università con sede legale nella Regione Marche – la tassa regionale per il diritto allo studio eventualmente già versata.
9. Se lo studente trasferito in questo Ateneo non perfeziona la propria iscrizione entro il 30 aprile successivo con il versamento delle tasse dovute, il suo foglio di congedo viene restituito alla sede universitaria di provenienza.

Art. 19

Sospensione degli studi

1. Lo studente regolarmente iscritto che voglia frequentare un corso *post lauream* presso questo o altro Ateneo, ovvero un corso di studio di livello universitario presso università straniere o presso Istituti di formazione militari italiani o in Atenei con essi convenzionati, deve richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda, debitamente motivata e documentata, anche con procedura telematica.
2. La domanda di sospensione non determina un'iscrizione attiva all'anno corrente. Essa deve essere presentata alla Segreteria Studenti entro il **30 novembre** ed esonera lo studente dal pagamento delle tasse e dei contributi. Nel caso in cui si sia già proceduto a rinnovare l'iscrizione, questa viene annullata e le tasse e i contributi di iscrizione versati per l'anno accademico in corso all'atto della sospensione sono riconosciuti per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo conguaglio nel caso in cui l'importo abbia nel

frattempo subito aumenti. Nel caso in cui la sospensione venga richiesta dopo il termine suddetto, essa deve essere autorizzata dal Rettore o suo delegato.

3. La sospensione non può durare più di otto anni accademici.

4. La riattivazione della carriera avverrà a seguito di domanda documentata dell'interessato, anche con procedura telematica, non prima che sia trascorso un anno accademico dalla sospensione. Essa verrà autorizzata, ove previsto dal Regolamento didattico del corso, dal Consiglio di corso di studio, al quale spetta anche la valutazione, nell'ambito del curriculum precedentemente sospeso, degli eventuali crediti formativi acquisiti e della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi di cui si era già in possesso.

5. La carriera dello studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, dovrà essere valutata nell'ambito di un corso o di un percorso attivo, secondo le norme del Regolamento didattico del corso, nel caso in cui l'anno di corso o il percorso di studi a cui lo studente deve iscriversi risulti disattivato.

6. Dalla data di sospensione a quella di riattivazione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso sospeso. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio.

7. Il periodo di interruzione effettuato nei casi previsti dal D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 6 (infermità gravi e prolungate, debitamente certificate) non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Art. 20

Interruzione degli studi

1. Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico.

2. Qualora intenda riprenderli, deve presentare, entro i termini previsti per il rinnovo dell'iscrizione, domanda di ricongiunzione della carriera (anche con procedura telematica), pagare con le modalità indicate le tasse e i contributi di iscrizione per l'anno in corso ed eventualmente i relativi contributi di mora, più una tassa di ricongiunzione per i precedenti anni di mancata iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. La domanda di ricongiunzione, ove previsto dal Regolamento didattico del corso, sarà valutata dal Consiglio di corso di studio, tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti formativi acquisiti prima dell'interruzione.

4. L'interruzione degli studi non può durare più di otto anni accademici.

5. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.

6. La carriera dello studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, dovrà essere valutata nell'ambito di un corso o di un percorso attivo, secondo le norme del Regolamento didattico del corso, nel caso in cui l'anno di corso o il percorso di studi a cui lo studente deve iscriversi risulti disattivato.

7. Il periodo di interruzione effettuato nei casi previsti dal D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 6 (infermità gravi e prolungate, debitamente certificate) non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

8. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso interrotto. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio.

Art. 21

Decadenza

1. Decadono dalla qualità di studente, indipendentemente dalla tipologia di iscrizione (tempo pieno o tempo parziale), coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non acquisiscono crediti (non sostengono esami o prove per gli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento ante D.M. 509/1999), per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultima acquisizione di crediti (o dell'ultimo esame o prova) o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole.

2. Gli anni di iscrizione come ripetente, di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.

3. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione. Non incorre nella decadenza neanche lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro corso di studio.

4. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni prima elencate, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.

5. Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse.

6. Lo studente decaduto che intenda riprendere gli studi può effettuare una nuova immatricolazione, nei termini previsti, ad uno dei corsi di laurea attivi nell'anno accademico di riferimento.

7. Lo studente decaduto può anche chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, presentando alla competente Segreteria Studenti entro i termini previsti per le nuove immatricolazioni apposita domanda di immatricolazione ad uno dei corsi di laurea attivi con abbreviazione di carriera come studente decaduto, corredata dalla ulteriore documentazione richiesta. Lo studente dovrà pagare, con le modalità indicate, le tasse e i contributi di iscrizione per l'anno in corso, gli eventuali contributi di mora e contributo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

8. Gli organi didattici competenti procederanno alla convalida tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento. Gli uffici comunicheranno l'esito della convalida non appena in possesso della delibera dell'organo didattico competente.

Art. 22

Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando la propria volontà mediante una domanda da presentare alla competente Segreteria Studenti.

2. La rinuncia è un atto formale, irrevocabile, non soggetto ad alcuna condizione, clausola o termine, con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l'Università di Macerata. Essa comporta la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a convalida.

3. Lo studente rinunciatario presso questa o altra Università può effettuare una nuova immatricolazione, nei termini previsti ad uno dei corsi di laurea attivi nell'anno accademico di riferimento.

4. Lo studente rinunciatario può anche chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, presentando alla competente Segreteria Studenti entro i termini previsti per le nuove immatricolazioni apposita domanda di immatricolazione ad uno dei corsi di laurea attivi con abbreviazione di carriera come studente rinunciatario, corredata dalla ulteriore documentazione richiesta. Lo studente dovrà pagare, con le modalità indicate, le tasse e i contributi di iscrizione per l'anno in corso, gli eventuali contributi di mora e un contributo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli organi didattici competenti procederanno alla convalida tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento. Gli uffici comunicheranno l'esito della convalida non appena in possesso della delibera dell'organo didattico competente.

6. Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi universitari di cui fosse eventualmente in debito, ma non ha diritto alla restituzione delle tasse di iscrizione eventualmente già versate, salvo quanto previsto all'art. 24.

Titolo 5

TASSE, CONTRIBUTI E RIMBORSI

Art. 23

Tasse e contributi

1. Gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, nel rispetto della vigente normativa. Essi sono resi noti annualmente nella Guida amministrativa dello studente e nel sito web dell'Ateneo.
2. Gli importi delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione sono di norma ripartiti in due rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, la seconda entro il 30 aprile. Il Rettore, con suo decreto, può stabilire forme di rateizzazione generalizzata della seconda quota di tasse e contributi. I pagamenti effettuati oltre le scadenze comportano l'addebito di contributi di mora, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Lo studente che versa la prima rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo il caso di rinuncia agli studi e di trasferimento in uscita dopo aver rinnovato l'iscrizione versando la prima rata.
4. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse impedisce allo studente l'ammissione agli esami di profitto, alle attività formative a qualunque titolo previste e la possibilità di effettuare atti di carriera.
5. Lo studente non in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi degli anni accademici precedenti non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi ("blocco amministrativo" della carriera accademica), compreso il sostenimento dell'esame di laurea. Gli esami eventualmente sostenuti non saranno verbalizzati.
6. Lo studente proveniente da altra Università è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti presso l'Università degli Studi di Macerata, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza relativi all'anno accademico in corso. Nel caso di passaggio interno ad altro corso di studio, le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.
7. Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate dallo studente fino al termine della sua carriera accademica.

Art. 24

Rimborsi

1. Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso definiti dal presente Regolamento.
2. Hanno diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, ad eccezione del contributo spese fissato dal Consiglio di Amministrazione, gli studenti che:
 - dopo aver versato la prima rata per l'immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, non perfezionano l'immatricolazione con la consegna dei documenti in Segreteria, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 90 giorni dal versamento;
 - dopo essersi immatricolati ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, rinunciano agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, purché entro lo stesso termine venga presentata domanda di rimborso;
 - dopo essersi immatricolati a corsi a numero chiuso/programmato, rinunciano agli studi entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, purché entro lo stesso termine venga presentata domanda di rimborso e il posto lasciato libero sia stato ricoperto da altro studente;
 - dopo aver rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, presentano domanda di trasferimento entro il 30 settembre, purché il rimborso venga richiesto entro 30 giorni dalla domanda di trasferimento;
 - dopo aver rinnovato l'iscrizione al nuovo anno accademico, si laureano entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 giorni dalla data di laurea.
3. Non sono mai rimborsabili altre tipologie di tasse e contributi versati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non sono rimborsabili:
 - il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, salvo diverse disposizioni previste dal relativo bando;
 - il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
 - il contributo versato per trasferimenti in uscita;
 - tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione;
 - i contributi di iscrizione a corsi master e di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, Scuole di specializzazione ed Esami di Stato, salvo diverse disposizioni previste dal rispettivo bando;
 - i contributi per la didattica on line, qualora la struttura competente per i servizi on-line attesti che lo studente abbia avuto accesso al sistema.
4. Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università (ad es., pagamento di importo superiore al dovuto, ecc.), trattandosi di indebito oggettivo, il rimborso è effettuato su semplice richiesta dell'interessato, purché questa venga presentata entro un anno dal versamento. La somma potrà essere utilizzata anche come acconto per i successivi versamenti.
5. Le procedure e le modalità per ottenere il rimborso sono indicate nella Guida amministrativa dello studente. È possibile procedere anche per via telematica. Lo studente deve presentare domanda su modulo scaricabile dal sito web dell'Ateneo. Il modulo va compilato e consegnato agli sportelli dall'interessato o da un suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dello studente richiedente oppure inviato per posta all'indirizzo delle Segreterie Studenti, insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento dello studente interessato. Al modulo devono essere allegate le ricevute di versamento degli importi di cui si chiede il rimborso.
6. Condizione imprescindibile affinché si proceda al rimborso di tasse e contributi è che lo studente non abbia già goduto di alcun beneficio collegato agli importi pagati (es. rimborsi da altri enti, detrazioni fiscali, ecc.). Pertanto, nel modulo prestampato lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver goduto di alcun beneficio incorrendo, nel caso di dichiarazione mendace, nella violazione di norme penali.
L'Università non può rilasciare fattura per la frequenza dei suoi corsi di studio, in quanto, rientrando tali corsi nell'attività istituzionale dell'Ateneo e non in quella commerciale, le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione I.V.A.
7. Non sono rimborsabili importi inferiori o pari a € 10. Non sono rimborsabili, di norma, tasse e contributi relativi ad anni accademici chiusi. Se versato, il bollo non può mai essere rimborsato, così come le spese e le commissioni bancarie eventualmente sostenute per effettuare i pagamenti, che sono sempre a carico del versante.

Titolo 6

ESONERI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 25

Tipologie di esoneri

1. L'Università di Macerata, nel rispetto della vigente normativa in materia, concede esoneri dal pagamento di tasse e contributi.
2. Sono previsti i seguenti casi di esonero totale:
 - esonero per vincitori e idonei borsa di studio E.R.S.U.;
 - esonero per studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ex L. 104/1992;
 - esonero per interruzione degli studi per infermità gravi e prolungate;
 - esonero per studenti con genitore beneficiario di pensione di invalidità;
 - esonero per stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano;
 - esonero per allievi della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi;
 - esonero per il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Macerata.
3. Sono previsti i seguenti casi di esonero parziale:
 - esonero per merito e/o condizioni economiche (assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata);
 - esonero per studenti diversamente abili con invalidità compresa tra il 55% e il 66%;
 - esonero del 5% per gli studenti che abbiano fratelli o sorelle iscritti ad un Ateneo marchigiano;
 - esonero per il personale in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
4. Le modalità di presentazione delle domande e i relativi termini di presentazione, se qui non previsti, sono indicati nella Guida amministrativa dello studente.

Art. 26

Esonero per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio E.R.S.U.

1. Ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 2, l'Università esonera totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (ma non dal contributo di servizio per le attività didattiche on line) gli studenti iscritti a tempo pieno che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ERSU.
2. In caso di revoca della borsa da parte dell'E.R.S.U., le tasse di iscrizione per l'anno cui si riferisce la revoca devono essere regolarizzate. Esse possono essere ridotte purché lo studente abbia presentato domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata nei modi e nei termini previsti (si veda l'Art. 32).
3. Chi rinuncia agli studi dopo essere risultato vincitore di una borsa, è tenuto a versare le tasse che l'Università gli abbia eventualmente già rimborsato.

Art. 27

Esonero per studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ex L. 104/1992

1. Ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 2, gli studenti disabili con invalidità accertata e documentata in misura non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 che si iscrivano a corsi di laurea, di laurea magistrale, scuole di specializzazione, master o corsi di perfezionamento, anche nel caso in cui chiedano di usufruire di servizi didattici on line, hanno diritto all'esonero totale da tasse e contributi, dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dal contributo aggiuntivo per i servizi di didattica on line. Rimangono invece a carico degli studenti le tasse speciali previste per il recupero della decadenza, per la ricongiunzione della carriera, ecc., così come i contributi aggiuntivi di mora.

Art. 27 bis

Esonero per interruzione degli studi per infermità gravi e prolungate

1. Ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 4, gli studenti che interrompono gli studi per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, compresi quelli di servizio, per il periodo di interruzione.

Art. 28

Esonero per figli di beneficiari di pensione di inabilità

1. Gli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi universitari e dalla tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 30, L. 30 marzo 1971, n. 118. Restano a carico degli studenti le tasse speciali previste per il recupero della decadenza, per la ricongiunzione della carriera, ecc., il contributo aggiuntivo per i servizi di didattica on line e i contributi aggiuntivi di mora versati.
2. L'agevolazione è accordata limitatamente alla prima laurea, prima specializzazione (corso principale tenuto presso una Scuola di Specializzazione), primo master, ecc. e solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.

Art. 29

Esonero per studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano

1. Ai sensi del del D.Lgs. 68/2012, art. 9, comma 3, l'Università esonera totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. 2. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 30

Esonero per gli allievi della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi"

1. Gli allievi della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" dell'Università degli Studi di Macerata beneficiano dell'esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso.

Art. 31

Esonero per il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Macerata

1. Il personale tecnico amministrativo dell'Università può usufruire, a domanda, di agevolazioni particolari per l'iscrizione ai corsi universitari, secondo la vigente normativa.

Art. 32

Esonero per merito e/o condizioni economiche

1. In applicazione del D.P.R. 306/1997 e del D.Lgs. 68/2012, l'Università di Macerata assicura, a domanda, una riduzione delle tasse e dei contributi a chi è in possesso di particolari requisiti di merito e l'assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata graduando gli importi dovuti per l'iscrizione ai corsi di studio in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto.

2. Le condizioni di merito e l'importo della relativa riduzione, i livelli condizione economica e i connessi importi di tasse e contributi sono stabiliti con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti e pubblicati nella Guida amministrativa dello studente e sul sito web dell'Ateneo.

3. L'Università si attiene alla disciplina I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del diritto allo studio universitario quale prestazione sociale agevolata.

4. La richiesta di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata si effettua nel periodo comunicato annualmente dalla competente struttura amministrativa nella Guida amministrativa dello studente e con avviso sul portale web di Ateneo. La data di chiusura non potrà superare il **31 dicembre** di ogni anno.

5. Può chiedere riduzioni delle tasse di iscrizione all'Università per condizioni di merito e/o per condizioni economiche, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto per la prima volta ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale/specialistica o del vecchio ordinamento pre-riforma (ad es., lo studente che è iscritto ad un corso di laurea di primo livello non può essere già in possesso di un diploma universitario o di una diversa laurea, così come lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale/specialistica non può essere già in possesso di altra laurea specialistica/magistrale o equiparata, pena l'esclusione dalle riduzioni);
- aver perfezionato l'iscrizione a tempo pieno, ovvero aver effettuato la pre-iscrizione o l'iscrizione condizionata ad una laurea magistrale o il trasferimento in ingresso, entro la data ultima di presentazione della domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione;
- possedere i requisiti di merito e/o rientrare nei limiti massimi ISEE/ISEEU e ISPE/ISPEU approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- non essere incorso in provvedimenti di revoca dell'esonero dovuti a dichiarazioni mendaci, raggiri o dolo negli anni precedenti.

6. Può inoltre presentare domanda:

- il disabile con invalidità accertata e documentata compresa tra il 55% e il 65% che intende far valere anche i requisiti di merito e/o reddito, secondo i parametri fissati dall'Università, per ottenere una ulteriore riduzione rispetto a quella del 50% prevista all'Art. 33;
- il vincitore o idoneo nel concorso a borse E.R.S.U. che rientri nelle condizioni di merito e/o reddito fissate dall'Università, al fine di cautelarsi in previsione di eventuale revoca del beneficio E.R.S.U.;
- l'iscritto al corso di laurea quinquennale LM-85bis in Scienze della Formazione Primaria (o ad un corso di laurea magistrale per la formazione iniziale insegnanti) che, avendo superato la prova di ammissione, sia stato ripescato dalla graduatoria dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione alla fascia di contribuzione personalizzata.

7. Al termine del procedimento amministrativo necessario per l'attribuzione della fascia personalizzata di contribuzione e in base ai risultati ottenuti, sarà effettuato un conguaglio sull'importo della seconda rata delle tasse. Se l'acconto già versato risulterà di importo superiore a quanto dovuto in base alla riduzione ottenuta, lo studente sarà rimborsato automaticamente, con procedura d'ufficio, della differenza.

Art. 33

Esonero per studenti disabili con invalidità compresa tra il 55% e il 66%

1. Gli studenti disabili con invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 55% e il 65% che si scrivano a tempo pieno a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, scuole di specializzazione, master o corsi di perfezionamento, anche nel caso in cui chiedano di usufruire di servizi didattici on line, hanno diritto all'esonero del 50% delle tasse e contributi e dell'eventuale contributo aggiuntivo per gli eventuali servizi di didattica on line, anche in aggiunta ai normali esoneri legati al merito e alla fascia di reddito. Rimangono invece a carico degli studenti le tasse speciali previste per il recupero della decadenza, per la ricongiunzione della carriera, ecc., la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi aggiuntivi di mora.

2. Le agevolazioni di cui sopra sono accordate limitatamente alla prima laurea, prima specializzazione (corso principale, biennale o triennale, tenuto presso una Scuola di Specializzazione), primo master, ecc.

Art. 34

Esonero per gli studenti che abbiano fratelli o sorelle iscritti ad un Ateneo marchigiano

1. Grazie ad un accordo rinnovabile di anno in anno tra le Università marchigiane, viene applicata una riduzione percentuale della contribuzione agli iscritti di questo Ateneo che abbiano uno o più fratelli o sorelle, appartenenti al medesimo nucleo familiare, contemporaneamente iscritti presso una o più delle quattro Università delle Marche.

2. In caso di iscritti che abbiano chiesto di usufruire di servizi didattici on line la riduzione opera unicamente sulle tasse e i contributi di iscrizione e non sul contributo di servizio.

Art. 35

Esonero per il personale in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. Sulla base di apposita convenzione, l'Università applica al personale in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali una riduzione del 15% sull'importo delle tasse e dei contributi ad essa dovuti per l'iscrizione ai corsi di laurea L-1 Conservazione e gestione dei beni culturali, LM-89 Management dei beni culturali e alla Scuola di Specializzazione in Beni Storici e Artistici, escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio, i contributi aggiuntivi per i servizi didattici on line, le tasse speciali e le eventuali more.

Art. 36

Condizioni di esonero per gli studenti stranieri

1. Ai cittadini stranieri comunitari si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani, purché producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali relativi all'anno solare precedente, con traduzione autenticata da un funzionario competente o, in alternativa, idonea dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata circa l'ammontare complessivo del reddito percepito dal nucleo familiare dello studente e la composizione dello stesso.

2. Ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani purché producano idonea dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana nel loro paese d'origine circa l'ammontare complessivo del reddito percepito, nell'anno solare precedente, dal proprio nucleo familiare e la composizione dello stesso oppure, in alternativa, producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali con traduzione autenticata da un funzionario competente e vidimata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

3. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea (specificati con decreto 21.03.2002 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130.

4. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio dell'anno solare precedente quello accademico di iscrizione.

Art. 37

Altre forme di sostegno

1. Sulla base di quanto previsto dagli appositi bandi, gli iscritti ai corsi di studio c.d. "internazionali" dell'Ateneo possono beneficiare di riduzioni delle tasse e dei contributi universitari, nonché della corresponsione di speciali borse di studio o contributi di altro genere. Resta fermo il rispetto delle norme relative alla corresponsione dei diritti nazionali previsti dai due Atenei per la convalida dei due diplomi e per il pagamento delle spese relative al rilascio delle pergamene.

2. Ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 3, commi 5 e 6, l'Università disciplina le modalità per permettere agli studenti in possesso di specifici requisiti di merito e/o dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio di accedere a particolari e convenienti forme di finanziamento, concesso sull'onore (ovvero senza necessità di alcun tipo di garanzia accessoria), per sostenere le spese di formazione (iscrizione, materiale didattico, vitto, alloggio, ecc.).

Art. 38

Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere

1. I beneficiari di esoneri totali o parziali sono sottoposti ai controlli sulla documentazione e sulle autocertificazioni presentate secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

2. Ai fini del suddetto controllo, l'Università, le Amministrazioni certificanti e l'Amministrazione Finanziaria procedono allo scambio di informazioni in loro possesso per accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede alla revoca immediata del beneficio eventualmente assegnato e al recupero delle somme dovute, nonché all'irrogazione di sanzioni secondo le norme vigenti, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Titolo 7

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 39

Documenti di riconoscimento e credenziali

1. A seguito dell'immatricolazione, allo studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica; quest'ultima costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra studenti e Università.

Al fine di preservare la riservatezza dei dati, lo studente che intende comunicare per posta elettronica con l'Ateneo, dovrà farlo esclusivamente mediante l'account istituzionale.

L'Università non garantisce risposte a quesiti e a richieste di informazioni provenienti da caselle di posta elettronica diverse da quelle istituzionali.

Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.

2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti un servizio *on line* per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo del servizio è necessario effettuare l'autenticazione sul sito web d'Ateneo.

Al primo accesso al servizio di segreteria *on line*, al nuovo utente registrato vengono assegnati come chiavi d'accesso al sistema un nome utente e una password. Tali credenziali sono personali e non cedibili, e devono essere conservate con cura dallo studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso, successivo all'immatricolazione, ai servizi *on line*, a quelli di posta elettronica e agli altri servizi informatici di Ateneo.

3. Allo studente immatricolato l'Ateneo rilascia un libretto e/o una tessera elettronica, oppure un documento contenente entrambi.

Il libretto costituisce documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in possesso dell'Università. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione di suddette informazioni implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ferme restando le azioni in sede penale.

Il rilascio dei duplicati è a titolo oneroso ed è previsto nei casi di deterioramento e, previa compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di furto o smarrimento.

4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve obbligatoriamente portare con sé almeno il libretto o la tessera universitaria ed esibirla a richiesta del personale dell'Ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accogliimento.

Art. 40

Certificazioni e titoli

1. Lo studente ha diritto ad ottenere certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, purché sia in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi. I certificati hanno valore solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi è ammessa soltanto la dichiarazione sostitutiva.

2. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera degli studenti possono essere rilasciate esclusivamente dalle Segreterie Studenti e dagli altri Uffici dell'Amministrazione a cui compete la gestione delle carriere degli iscritti a specifiche tipologie di corsi o selezioni (es. post-laurea, esami di stato, ecc.). Altri uffici dell'amministrazione universitaria e di altre pubbliche amministrazioni possono essere autorizzati,

ai sensi della vigente normativa, ad accedere agli archivi informatizzati per controlli delle dichiarazioni sostitutive o per prendere visione dei dati relativi alla carriera degli studenti a fini istituzionali.

3. I titoli accademici finali sono rilasciati dal Rettore secondo la legislazione vigente.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Amministrativo, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, dei Direttori dei Master, nonché la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe, se prevista.

Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa.

5. Il diploma originale è inviato, a cura delle Segreterie Studenti o di terzi appositamente autorizzati, alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatte salve le cerimonie durante le quali il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.

6. Di ogni diploma originale viene conservata copia, con relativo numero di registro, agli atti della Segreteria Studenti, eventualmente anche in formato elettronico, compresa la firma dei soggetti titolari.

7. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare domanda di rilascio di un duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento della tassa di duplicato, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.

8. Per quanto riguarda i titoli rilasciati congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, vale quanto stabilito dalle reciproche convenzioni.

9. L'Università degli Studi di Macerata rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio, conseguito a partire dall'a.a. 2004/2005 ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, il "*Diploma Supplement*"; esso riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Il documento, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione Europea.

Art. 41

Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 l'Università assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente. Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Le Segreterie Studenti assolvono agli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi che riguardano le carriere degli studenti, individuano il Responsabile di ciascun procedimento, assicurano la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantendo il diritto di eventuali controinteressati, e rispondono alle istanze di accesso agli atti presentate secondo il disposto della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, relativi alle carriere degli studenti, quando non stabiliti con apposito regolamento attuativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, sono di 90 giorni.

3. I Dipartimenti decidono sulle domande concernenti la carriera degli studenti.

4. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall'Amministrazione universitaria su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

Titolo 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2012/2013.

Art. 43

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed emanate con Decreto Rettorale.

2. A seguito di modifiche della normativa nazionale, dello Statuto o del Regolamento didattico d'Ateneo il Senato accademico verifica la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.

3. Fatta salva la possibilità di modifiche strutturali al sistema di contribuzione studentesca, in via ordinaria gli importi di tasse e contributi per gli studenti iscritti in corso approvati per l'a.a. 2011/2012, al netto del bollo statale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, saranno aggiornati dagli Uffici competenti, con cadenza biennale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli importi per gli studenti fuori corso saranno aggiornati di conseguenza applicando agli importi per gli studenti iscritti in corso le stesse percentuali di ricarico adottate per il 2011/12.

4. Fatta salva la possibilità di modifiche strutturali, in via ordinaria le tabelle relative ai requisiti di merito per anni successivi al primo, approvate per l'a.a. 2011/2012, saranno aggiornate dagli Uffici competenti, sulla base degli stessi criteri adottati per l'a.a. 2011/2012, con cadenza triennale.

Art. 44

Norma Finale

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si farà espresso riferimento alla normativa vigente in materia.